



QUESITO: Premesso che la Scrivente società non ha in seno alla propria organizzazione alcuna figura con la qualifica di Direttore Tecnico il quale è tenuto a rilasciare la dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Premesso altresì che per la presente gara espressamente all'art. 26 del Capitolato è previsto che l'impresa sarà tenuta a nominare un "Direttore Tecnico responsabile del servizio". Tanto premesso si chiede se quest'ultimo soggetto dovrà rendere la dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche qualora non detenga alcun potere di rappresentanza atteso che la scrivente società non ha nessuna figura equiparabile al direttore tecnico di cui al medesimo art. 38 e gli unici soggetti con poteri di rappresentanza sono coloro che espressamente risultano dalla visura camerale.

RISPOSTA: Si ribadisce quanto indicato nel chiarimento n. 1 del 16 ottobre 2013, tenuto conto che al direttore tecnico, se espressamente risulta nella struttura societaria, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, di cui assume quindi la responsabilità. Proprio in ragione di tale ruolo, l'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 richiede al direttore tecnico il possesso degli stessi requisiti soggettivi di ordine generale prescritti per gli amministratori muniti del potere di rappresentanza.

Genova, 11 novembre 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cinzia MARINO)
sottoscritto digitalmente